



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
L'Aquila

Prot. 1 27/6.8.1/SEC

Disposizioni in merito all'entrata in vigore del nuovo rito civile per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie

Il 28 febbraio 2023 è la data stabilita per l'entrata in vigore del nuovo rito per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis.1 - 473-bis.71) introdotto dal D.Lgs 10.10.2022 n. 149 in attuazione della legge delega 26.11.2021 n. 206. In particolare, è imminente l'entrata in vigore del rito unico nei procedimenti sullo stato delle persone, attualmente frammentati fra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni.

Le disposizioni sono poste sotto il Titolo IV bis del Libro II del codice di procedura civile *Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*. Esse formalizzano l'esercizio dell'azione civile e confermano i poteri e l'impegno del Pubblico Ministero Minorile a tutela dei minorenni. Queste disposizioni seguono la modifica dell'art. 403 c.c., modificato dalla legge 206/2021, rispetto a cui si richiamano le direttive già emanate dall'Ufficio.

Con riguardo all'**ambito di applicazione**, davanti al tribunale per i minorenni, il nuovo rito si applica ai procedimenti di cui agli artt. 84, 90, 250, ult. co., 251, 317-bis, ult. co., 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ult. co., del codice civile.

Sono espressamente esclusi (ex artt. 473bis e 473ter), i procedimenti di cui agli articoli 25 e ss. del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, gli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, gli articoli 18, 19 e 19-bis del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nonché il procedimento di adottabilità (che è disciplinato autonomamente dalla legge n. 184/83).

Quanto alla **competenza territoriale**, per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento (art. 473bis.11).

L'art. 473-bis.2 c.p.c. disciplina nel dettaglio i **poteri del Giudice**, anche nella funzione di giudice monocratico nominato fin dal deposito del ricorso, che gestisce tutta la fase

di trattazione e di istruzione, a tutela degli interessi del minore, attribuendogli, oltre al potere di "nominare il curatore speciale" (in tutti i casi previsti dalla legge ma anche quando emergano i presupposti previsti dall'articolo 78 c.p.c. e, più nello specifico, dalla nuova norma di cui all'art. 473 bis.8 c.p.c.) il potere decisorio di "adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112", nonché poteri di natura squisitamente istruttoria, consistenti nel "disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile", purché venga rispettata la generale clausola di salvaguardia costituita da quella particolare applicazione del principio del contraddittorio (che deve potersi pienamente esplicare anche in materia istruttoria) rappresentata dal diritto alla prova contraria.

Pertanto, una importante novità è data dalle seguenti eccezioni ai principi generali del c.p.c.:

- Deroga al principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cpc)
(quindi, non è necessario che il T.M., ad es., ritrasmetta gli atti al P.M. per integrare le richieste, quando ritiene di assumere provvedimenti diversi da quelli chiesti)
- Nomina anche d'ufficio del curatore speciale
- Mezzi di prova al di fuori dei limiti d'ammissibilità del c.p.c.
(anche in questo caso, quindi, non è necessario che il T.M. ritrasmetta al P.M. gli atti per integrare le richieste istruttorie, qualora ritenga necessario assumere prove ulteriori/diverse da quelle richieste dalla Procura)

L'articolo 473-bis.3 c.p.c. disciplina i poteri del Pubblico Ministero.

A seguito dell'unificazione dei riti e in un prossimo futuro (con l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie) anche degli uffici giudiziari, la figura del Pubblico Ministero appare centrale, non soltanto come soggetto che interviene nei procedimenti riguardanti i minori, ma soprattutto come parte processuale autonoma.

La legge delega 206/2021 ha preso in considerazione la figura del P.M. nell'art. 1, co. 23, lett. e) invitando il legislatore delegato a introdurre le necessarie previsioni volte a "disporre l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione".

Il legislatore riproduce schemi normativi già presenti in altre disposizioni di legge (in particolare nell'art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sull'adozione, che prevede che il ricorso sia inoltrato dal pubblico ministero "assunte le necessarie informazioni") e di recente nel codice civile con la riformulazione dell'art. 403, laddove si prevede che il pubblico ministero, prima di inoltrare il ricorso, "può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti".

Vengono inoltre individuati i soggetti istituzionali - la polizia giudiziaria e i servizi sociali - deputati a fornire le informazioni necessarie per verificare la necessità del ricorso, evidenziandosi come nel recente passato "tali organi e tali indagini preliminari hanno infatti consentito alle Procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni di limitare l'intervento giudiziario, in ossequio al principio di necessità, non tanto in un'ottica

deflattiva di riduzione della domanda, quanto al fine di limitare un intervento dell'autorità giudiziaria spesso vissuto dai soggetti coinvolti come ingiustificatamente o eccessivamente invasivo" (cfr. Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 149/22, in G.U. del 19.10.2022, suppl. straord. n. 5, pag. 51).

Dunque, il P.M., al fine di adottare le determinazioni relative all'esercizio dell'azione civile, può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti. Tuttavia, tale attività non può ritenersi obbligata o condizionare l'ammissibilità dell'azione, che genera pur sempre un processo civile, nel quale l'istruttoria viene svolta dal giudice nel contraddittorio delle. Quindi, il P.M. può (non deve) svolgere accertamenti.

I poteri "istruttori" del PM sono previsti "al fine di adottare le relative determinazioni nell'esercizio dell'azione civile" (art. 473-bis.3).

* * * * *

Il complesso quadro normativo induce a sollecitare una riorganizzazione delle modalità operative del pubblico ministero che andranno modulate in funzione degli accertamenti e della scelta del tipo di ricorso da proporre. La diversità e la gravità delle situazioni in ambito familiare potranno determinare soluzioni diversificate.

Vi potranno essere dunque **varie tipologie di ricorso**, suscettibili di rientrare o non nella disciplina degli artt. 473bis.1 e ss.;

A) un ricorso volto alla sospensione/decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli, il loro contestuale allontanamento dall'ambiente familiare.

In tal caso si può provvedere semplicemente secondo il rito ex art 473bis.1 e ss.

L'articolo 473-bis.13 c.p.c. disciplina il **ricorso del P.M.** e costituisce una doverosa integrazione dell'attuazione dell'articolo 1, co. 23, lett. e) della legge delega, nella parte in cui mantiene fermo "il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione".

In tale disposizione vengono "descritti i requisiti di contenuto-forma del ricorso del pubblico ministero, partendo dagli elementi tipici e necessari generalmente previsti per l'atto introduttivo della parte privata, ma con le dovute necessarie differenze, avendo l'iniziativa della parte requirente sempre ad oggetto esclusivamente diritti indisponibili e in particolare situazioni di pregiudizio che riguardano il minore, cui corrispondono i poteri ufficiosi del giudice. Al P.M. non si può estendere il **regime delle preclusioni previste per le parti private anche in considerazione dell'urgenza dell'intervento del giudice, con impossibilità per il pubblico ministero di acquisire preventivamente tutti gli elementi necessari (come ad esempio le generalità complete del genitore non convivente del minore, irreperibile o irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale)" (cfr. Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 149/22, in G.U. del 19.10.2022, suppl. straord. n. 5, pag. 58).**

Con riferimento ai dati contenuti nel ricorso del Pubblico Ministero seguono le considerazioni:

- Sui dati anagrafici completi (comprensivi di codice fiscale, cittadinanza, ecc.) non vi è alcunché da commentare.
- Sull'indicazione della eventuale struttura comunitaria, si può richiamare la formula del tipo "salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni" (art. 473-bis.13 lett. b) o altra adeguata al caso.
- Per quanto concerne i parenti entro il quarto grado, la norma li richiede solo se si chiede l'allontanamento del minore (art. 473-bis 13). Sul punto, occorre pressare i servizi sociali (e la polizia giudiziaria) che, quando propongono l'allontanamento, devono già loro indicare se sono a conoscenza di familiari con rapporti significativi. Qualora non lo indichino espressamente, se comunque si deve procedere a chiedere l'allontanamento, si possono specificare clausole adeguate quali: "allo stato non noti" o "non segnalati a questa Procura dai Servizi competenti né propostisi spontaneamente come risorse con richiesta al Servizio o alla Procura" (se nessun parente si è proposto di prendersi cura del minore e/o di aiutare il genitore a risolvere le proprie fragilità, si considera non presente).

La disposizione dell'art. 473-bis.13 si differenzia nettamente dall'art. 473-bis.12 (che disciplina il ricorso della parte privata) e chiarisce le differenze tra ricorso del PM e ricorso della parte privata.:

1. Le lett. a) e b) sono sovrapponibili
2. La lett. c) corrisponde alla lett. d) del 473-bis.12 (la determinazione dell'oggetto della domanda, ossia il *petitum*)
3. La lett. d) richiama la lett. e) del 473-bis.12 (la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie, ovvero la *causa petendi*)
4. Manca nel 473-bis.13 una disposizione analoga a quella prevista dalla lett. f) del 473-bis.12 (l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione).

Emerge, inoltre, in maniera evidente che il Pubblico Ministero non è assimilato o assimilabile all'attore, in quanto agisce nell'esclusivo interesse del minore, e non è portatore di un interesse proprio (analogamente al parente, al tutore, al curatore e al curatore speciale citati nell'ultima comma del 473-bis.13).

Per valutare se e quando un ricorso del P.M. sia inammissibile, in mancanza di disposizioni specifiche, si può fare riferimento alle regole generali del c.p.c.: infatti, "*per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti (...) sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro terzo*". (Art. 473-bis co. 2)

Gli artt. 163 e 164 c.p.c. (del titolo I del libro terzo) che disciplinano contenuto e casi di nullità dell'atto di citazione nel processo di cognizione sanciscono la nullità dell'atto di citazione solo qualora manchino (o siano assolutamente incerti):

- L'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- Nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio o dimora dell'attore e del convenuto e delle persone che li rappresentano o li assistono.

Tuttavia, tale disposizione non è applicabile al ricorso del Pubblico Ministero (vedasi Relazione di accompagnamento citata, pag. 58) e comunque le nullità devono essere testuali (art. 156 c.p.c.).

La nullità dell'atto di citazione c'è anche qualora manchino:

- La determinazione della cosa oggetto della domanda (*petitum*);
- l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni (*causa petendi*).

In questi casi, in caso di mancata costituzione del convenuto, il giudice dispone d'ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio oppure, di integrare la domanda se il convenuto si è costituito.

Non sembra che vi siano differenze sostanziali nelle altre norme che disciplinano gli atti di parte in generale (art. 125) e i ricorsi (art. 366, 737).

Per l'art. 125 c.p.c.: gli atti di parte devono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza (e devono essere sottoscritti dalla parte).

Per l'art. 156 c.p.c.: la nullità non può essere pronunciata se la legge non la commina espressamente e si sana, in ogni caso, se lo scopo è raggiunto (principio di conservazione dell'atto).

Di conseguenza, la mancanza di qualche elemento del ricorso del P.M. (ad esempio: dati anagrafici completi, codice fiscale) non genera nullità o inammissibilità del ricorso, imponendosi semmai l'integrazione in corso di causa.

A.1) nell'ambito del ricorso vi possono essere talune importanti specificazioni, in grado di dare origine ad una sorta di sub-procedimento, con importanti peculiarità. Ciò accade in ogni ipotesi di **violenza domestica o di genere**, in cui dovrà essere richiamata, unitamente alla disposizione di cui all'articolo 330 c.c. anche quella di cui all'articolo 473 bis co.40 c.p.c.

Pertanto, in presenza di indici di violenza domestica la condotta del genitore violento/maltrattante è in linea di massima pregiudizievole verso il minore, quindi si procederà con ricorso al T.M., allegando i fatti di violenza, in linea con le disposizioni del vigente protocollo tra Procura Minorile e Procure Ordinarie del distretto ovvero previa acquisizione del nulla osta del P.M. procedenti in sede ordinaria, se non già trasmesso. Qualora non sia evincibile dalle comunicazioni intercorse con il P.M. ordinario, sarà necessario conoscere gli esiti delle attività presso la Procura ordinaria ed eventualmente del processo presso il Tribunale ordinario.

In tali casi il ricorso andrà intitolato specificando che si procede ex art. 473bis.40.

A.2) Insieme al ricorso il pubblico ministero potrà anche richiedere l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari ai sensi dell'art. 473 bis.69, quando dalla condotta del coniuge o di altro convivente in danno dell'integrità fisica o morale o della libertà dell'altro coniuge o convivente possa comunque scaturire un pregiudizio per il minore.

Se il pubblico ministero intende richiedere la misura di protezione, dovrà avere cura che il ricorso di cui all'articolo 473 bis. 13 indichi anche "gli eventuali procedimenti,

definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze” e curi che allo stesso sia “...allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all’assunzione di sommarie informazioni di prove testimoniali nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.”

Anche in tali casi il ricorso andrà intitolato specificando che si procede ai sensi dell’art. 473bis.69.

In ogni caso, qualora si proceda con **ricorsi urgenti**, ciò andrà specificato nel frontespizio del ricorso, qualora si rinvenga l’esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile, Ove si ritenga sussistente un pregiudizio imminente e irreparabile, con la conseguente richiesta dell’emissione di provvedimenti *inaudita altera parte* (art. 473-bis.15). Sarà, altresì, opportuno specificare quale sia il periculum in mora che sottende alla richiesta d’urgenza. Appare verosimile ritenere che qualora si proceda ex artt. 473bis. 40 c.c. oppure ex art. 473bis.69 c.c. sussistano tendenzialmente sempre situazioni di urgenza.

B) Proposizione del ricorso in relazione alle norme sull’affidamento familiare (art. 5bis legge 184/1983.

Le disposizioni in tema di affidamento familiare, contenute nella legge 184/83, non rientrano nell’area di applicazione del Titolo IV bis c.p.c. e possono trovare applicazione nelle fattispecie in cui le criticità dell’ambiente familiare, irrisolte in forza degli interventi di assistenza sociale non siano così gravi da indurre a richiedere la sospensione/decadenza della responsabilità genitoriale.

La realizzazione di un articolato progetto che preveda l’affidamento del minore al servizio sociale dell’ente locale per un’azione di sostegno coordinata con altri servizi, quali quelli sociosanitari, può essere sufficiente in queste ipotesi. In tali situazioni la collaborazione tra servizi, secondo le indicazioni del T.M., può prevedere la presa in carico del minore e del suo nucleo familiare per risolvere, attraverso il monitoraggio costante e interventi di sostegno adeguati, le criticità del nucleo familiare e il disagio del minore. Il minore resta nel proprio ambiente d’origine o, al limite, può essere affidato ad altri familiari o a famiglie idonee a riceverlo in via temporanea.

Si può ritenere ciò poiché la legge ha previsto con l’articolo 5 bis della legge 184/83 una procedura *ad hoc* per quei casi che possono rientrare nell’area dell’art. 333 c.c., ma non presentano quelle situazioni di gravità.

C) Proposizione del ricorso ex artt. 25-25 bis e seguenti del R.D.L. 1404/34

L’articolo 25 del R.D.L.1404/34 e succ. mod. riguarda le “*misure applicabili ai minori irregolari per condotta e carattere*” delineando una competenza rieducativa di natura amministrativa dell’Ufficio giudiziario minorile.

Le misure attivabili con tale rimedio sono:

- l’affidamento al servizio sociale,
- il collocamento in strutture comunitarie rientranti nella competenza degli enti locali.

Si tratta di misure che possono essere sollecitate dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni nei confronti del minore a prescindere dal suo coinvolgimento in un procedimento penale.

Tali misure possono essere richieste anche quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 c.c.. In tal caso, il pubblico ministero deciderà se formulare ricorso ai sensi degli artt. 333 c.c. - 5 bis L.184/1983 e succ. mod. o ai sensi dell'articolo 25 R.D.L. 1404-34 e succ. mod.. La valutazione dipende dal contenuto delle notizie pervenutegli dal territorio in ordine alla irregolarità della condotta o del carattere nonché dall'esito degli accurati approfondimenti ottenuti tramite i servizi dell'ente locale, i servizi sociosanitari, le forze di polizia, i medici di base, i docenti della scuola frequentata dal minore, etc.... Possono quindi essere trattate seguendo una delle due soluzioni indicate problematiche quali: *disturbi alimentari di varia origine, abuso di sostanze alcoliche, uso di sostanze stupefacenti, ludopatie, fughe da casa, evasione dell'obbligo scolastico, insofferenza alle regole imposte in ambito familiare o scolastico, aggressività nei confronti dei pari o delle figure familiari.*

La scelta tra il ricorso ai sensi degli artt. 333 c.c. - 5 bis L.184/1983 e quello ex art. 25 R.D.L. 1404-34 e succ. mod. va operata con riferimento alla causa della irregolarità della condotta o del carattere, se ascrivibile a inefficienze genitoriali o esclusivamente a scelte di vita del minore effettuate, autonomamente, senza che alcun addebito possa essere mosso ai suoi genitori o all'ambiente familiare.

Infine, il ricorso è proponibile ai sensi dell'articolo 25 bis del medesimo R.D.L. 1404/1934 ogni qualvolta si avrà notizia di minorenni che esercitano la prostituzione o siano vittime di reati a carattere sessuale (tratta di esseri umani o altri diversi reati connessi alla sfera sessuale).

* * * * *

Per quanto concerne le **notifiche** di cui all'art. 473-bis.14 in cui si dispone al comma 5 che "Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore ..." pur rilevando fondati dubbi che l'incombente sia certamente assegnato al Pubblico Ministero, si rimanda a pregressa disposizione organizzativa di questo Ufficio.

La disposizione si riferisce al ricorso della parte privata diversa dal P.M.. Nulla si dice in ordine alle notifiche del ricorso del Pubblico Ministero.

In assenza di previsione specifica, si potrebbe ritenere che non spetti al P.M. la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, poiché *ubi lex voluit dixit* (come nel caso dell'art. 403 c.c.) *ubi non voluit non dixit*. Il D. Lgs. n. 149/22 non ha utilizzato il medesimo schema processuale dell'art. 403 c.c., pur essendo successivo alla legge 206/2021 che lo ha introdotto. Né può affermarsi che esiste un principio generale che assegna al P.M. l'onere di notifica. Ad ogni modo, vista la tendenza maggioritaria degli Uffici giudiziari minorili e le disposizioni già emanate (ottobre 2021) si continuerà a procedere in tal senso per spirito di leale collaborazione tra Uffici.

Con riferimento all'intervento dei servizi sociali o sanitari l'art. 473-bis.27 si prevede che l'area di accertamento deve avvenire a seguito di provvedimento del giudice e nel contraddittorio pieno.

Come sopra specificato, resta fermo il potere del P.M. di compiere accertamenti. Emerge, tuttavia, che l'intervento dei servizi sociali e sanitari se disposto dal P.M. mira a chiarire se e in che modo l'azione civile debba essere iniziata, mentre se disposto dal giudice è volto a fornire prova in contraddittorio ai fini della decisione.

Alla luce di tale espressa disposizione, una completa indagine psicosociale potrebbe essere svolta dinanzi al giudice per garanzia di contraddittorio.

Ad ogni modo, le richieste di accertamenti ai servizi sociali restano essenziali per orientare la scelta del P.M. in merito all'azione civile, ma le relazioni di riscontro devono contenere tutti quei requisiti richiesti dalle norme e la prospettazione degli interventi nell'interesse del minore.

Pertanto, sarà necessario che i servizi sociali specifichino:

- *le generalità complete dei genitori e del minore, corredate dai relativi codici fiscali, residenza o domicilio;*
- *i dati del tutore o del curatore speciale, se già nominati, e dell'eventuale affidatario del minore;*
- *i dati completi del legale rappresentante della comunità nella quale il minore sia stato eventualmente collocato;*
- *nucleo familiare sia già noto o in carico al servizio stesso (o ad altri servizi) e quali interventi siano già stati svolti;*
- *in sintesi, le condizioni di vita del minore e del nucleo familiare, con espressa indicazione di sospetto pregiudizio derivante da condotte genitoriali, ovvero di situazione di disagio dovuto ad altre cause;*
- *se si reputi necessario procedere ad approfondimenti, anche specialistici;*
- *se si ritenga necessaria l'attuazione di interventi a tutela dei minori, quale sia l'atteggiamento dei genitori rispetto agli eventuali interventi prospettati e se si reputino necessari interventi del Tribunale per i Minorenni;*
- *generalità e residenza dei parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, se si richiede l'allontanamento del minore dai genitori,;*
- *se sussista pendenza, allo stato, di un giudizio tra i genitori avanti il Tribunale ordinario, ovvero se sia esaurito, allegando ove possibile, in caso affermativo, la relativa documentazione;*
- *riferire ogni altra informazione utile.*

Il personale dell'Ufficio, ognuno nell'ambito delle proprie mansioni, dovrà verificare preliminarmente la completezza di questi dati onde evitare la trasmissione di ricorsi carenti.

In considerazione del mutamento del rito, esclusa la partecipazione necessaria del P.M. all'udienza, si pone il tema dell'eventuale deposito di comparse e memorie e soprattutto, quello della precisazione delle conclusioni (più propriamente definite, in luogo della pregressa forma dei "pareri").

Sul punto seguirà apposito e successiva intesa con il Tribunale per i Minorenni, al fine di esplorare le soluzioni più confacenti che possono, in linea ipotetica consistere nello scambio di atti all'interno di cartelle condivise ovvero nel deposito materiale all'interno del fascicolo, secondo soluzioni che garantiscano il rispetto del contraddittorio e contemporaneamente vengano incontro alle esigenze logistiche degli Uffici e alla disponibilità di risorse umane.

Le presenti disposizioni sono vigenti dalla data odierna. Si raccomanda una lettura approfondita per una migliore gestione del lavoro quotidiano. Si trasmetta al Sostituto Procuratore e a tutto il Personale, amministrativo e di polizia giudiziaria. Si trasmetta altresì, per conoscenza, al Presidente del Tribunale per i Minorenni.

L'Aquila, 28 febbraio 2023

Il Procuratore della Repubblica
David Mancini



MANCINI DAVID
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA CF:IT-80184430587
28.02.2023 07:43:06 GMT+00:00